

**Regione Umbria**  
**Assessorato**  
**Welfare e Istruzione**

**Ufficio Scolastico Regionale per l'**  
**Umbria**

**Accordo per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà integrativa, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Umbria, ai sensi dell'art.2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87**

**TRA**

**LA REGIONE UMBRIA**  
**ASSESSORATO AL WELFARE E ISTRUZIONE E**  
**e**  
**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA**

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

VISTA la legge 15.3.1997, n.59;

VISTO il D.P.R. 8.3.1999, n.275, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il d.lgs. 31.3.1998, n.112 e, in particolare, l'art. 138;

VISTO il d.lgs. 15.4.2005, n.76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53";

VISTO il d.lgs. 17.10.2005, n.226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art.2 della legge 28 marzo 2003, n.53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di istruzione e formazione professionale contenuta nel Capo III;

VISTA la legge 27.12.2006, n.296, art.1, comma 622, come modificato dall'art.64, comma 4 bis, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni in legge 6.8.2008, n.133, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione;

*Red*  
*ML*

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22.8.2007, n.139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 622, della legge 27.12.2006, n.296”, nonché il successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 27.1.2010, n.9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 29/11/2007 relativo alla prima attuazione dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto legge 31.1.2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.4.2007, n.40, contenente, all'art.13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1- quinquies, che prevede l'adozione di Linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per l'avvio della messa a regime dall'a.s. 2010/2011 dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005;


VISTA l'Intesa 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTO il D.P.R. 15.3.2010, n.87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'art.64, comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133, e, in particolare, l'art.2, comma 3, in base al quale gli istituti professionali statali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'art.17, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;

VISTA la direttiva del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 28.7.2010, n.65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art.8, comma 6, del D.P.R. 15.3.2010, n.87;

VISTO il D.P.R. 20.3.2009, n.81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art.64, comma 4, del decreto-legge 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133;

VISTA l'Intesa in merito all'adozione delle Linee Guida di cui all'art.13, comma 1-quinquies della legge n. 40/2007, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010, unitamente all'Allegato “A” e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima; Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato in



Conferenza Stato-Regioni il 27/07/2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D. Lgs n. 226/2005;

VISTO l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 19/1/2012 di integrazione del repertorio delle qualifiche di IeFP;

TENUTO CONTO, in particolare, che il Capo II dell'Allegato "A" all'Intesa 16 dicembre 2010 contempla due distinte tipologie di offerta sussidiaria degli istituti professionali: A) offerta sussidiaria integrativa, secondo cui gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali finalizzati all'acquisizione dei diplomi di istruzione professionale, possano conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale di cui all'Accordo 29 aprile 2010, in relazione all'indirizzo di studi frequentato, validi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione; B) offerta sussidiaria complementare, secondo cui gli studenti possono conseguire i titoli di qualifica e di diploma professionale presso gli istituti professionali;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 24/01/2011 di recepimento delle Linee guida di cui al DM n. 4 del del 18/1/2011 per gli organici raccordi tra percorsi di istruzione e formazione professionale regionali e l'offerta sussidiaria da parte degli Istituti professionali di Stato con la quale si è stabilito di assumere, per la realizzazione della sussidiarietà, la Tipologia A;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 90 del 31/1/2011 relativa al recepimento dell'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato in Conferenza Stato-Regioni ed alla correlazione delle 21 qualifiche con il Repertorio regionale dei profili professionali;

VISTA la DGR n. 109 del 6/2/2012 avente ad oggetto "Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale in obbligo di istruzione: determinazioni";

VISTA la DGR n. 515 del 16/5/2012 "Approvazione delle Modalità applicative per la realizzazione dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale";

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2013 "Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale";

VISTO l'Accordo fra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale approvato dalla Conferenza delle regioni il 20 febbraio 2014, rif. 14/021/CR08/C9;

VISTA la DGR n. 200 del 3/3/2014 "Adozione delle Linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale".



## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art. 1 - Finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo intende favorire lo svolgimento in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali statali della Regione Umbria, di un ruolo integrativo rispetto all'offerta degli Organismi formativi accreditati del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005, in applicazione dell'art.2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87 ed in coerenza con la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2013.

L'art. 5 della legge prevede che il sistema regionale si realizzi in base alle seguenti modalità: 1° anno di frequenza presso un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà, anche in integrazione oraria con gli organismi di formazione professionale accreditati di cui all'articolo 3 comma 1 della L. R. n. 30 del 23/12/2013 (di seguito organismi di formazione professionale accreditati), seguito da un secondo e terzo anno di frequenza presso un Istituto Professionale statale ovvero presso un organismo di formazione professionale di cui per il conseguimento dell'attestato di qualifica rilasciato al termine del terzo anno.

2. L'offerta sussidiaria degli Istituti Professionali è finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell'istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, nell'ottica della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica.

3. Nell'ambito delle due tipologie di offerta sussidiaria di cui al Capo II dell'Allegato "A" all'Intesa 16 dicembre 2010, le parti confermano quanto già stabilito con la DGR n. 56 del 24/1/2011 e dall'Accordo per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Umbria, ai sensi dell'art.2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, sottoscritto in data 16/2/2011 circa l'adozione della Tipologia A "offerta sussidiaria integrativa", che dovrà consentire, agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali, di conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale indicati nella Tabella 1 allegata all'Intesa del 16 dicembre 2010, corrispondenti alle 22 qualifiche triennali di cui all'Allegato 2 all'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 27 luglio 2011, integrato dall'Accordo del 19/1/2012 in relazione all'indirizzo di studio frequentato. Il conseguimento della qualifica triennale è valido quale assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione.

4. Ai fini di cui al precedente comma 3, nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, i Consigli di classe organizzano i curricoli, nella loro autonomia, in modo da consentire, agli studenti interessati, la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/2009 in materia di valutazione degli alunni.

5. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'art.5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili:

- personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi;



- caratterizzazione dell'offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro;
- determinazione qualitativa dell'organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- riferimento all'ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, da definire con successivo atto legislativo.

## **Art. 2 – Modalità di attuazione dell'offerta sussidiaria**

1. La definizione dell'offerta sussidiaria avviene nell'ambito della programmazione territoriale regionale. La Regione Umbria, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, ha acquisito dagli Istituti Professionali dell'Umbria la disponibilità a realizzare l'offerta formativa sussidiaria integrativa di istruzione e formazione professionale, la cui attivazione è compatibile con le classi di abilitazione dei docenti disponibili, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Tali disponibilità sono riportate nell'Allegato "A" al presente Accordo, che ne costituisce parte integrante, nel quale viene riportato l'elenco degli Istituti Professionali, con la indicazione, in corrispondenza di ciascuno di essi, delle figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi triennali di cui all'Accordo del 27/11/2011 integrato dall'Accordo del 19/1/2012 che potranno essere rilasciate, al termine del terzo anno, agli studenti che ne facciano richiesta.

2. La realizzazione dell'integrazione tra Istituti Professionali ed organismi di formazione professionale accreditati, di cui alla regolamentazione regionale sopra citata, tenuto conto che il primo anno è considerato anche come momento di orientamento alla scelta circa la prosecuzione del percorso, avviene entro la quota di flessibilità del 25% per un monte ore massimo pari a 264 ore e secondo le seguenti modalità:

- a) interventi mirati al sostegno motivazionale, all'orientamento, al riorientamento, per una percentuale di ore da svolgere da parte degli organismi di formazione professionale accreditati pari al 10% del monte ore complessivo di 264 ore (26 ore circa);
- b) interventi di personalizzazione mirati alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e formativa, all'inserimento lavorativo nonché all'agevolazione dei passaggi degli alunni tra i sistemi, consistenti in azioni formative per il recupero e l'acquisizione delle competenze tecnico professionali rivolti agli allievi a rischio di insuccesso formativo al fine di garantirne la frequenza dei percorsi, da realizzarsi presso gli organismi di formazione professionale accreditati, per il restante numero di 238 ore, entro la quota massima di flessibilità prevista.

## **Art. 3 - Esami finali e certificazione**

1. Gli esami conclusivi dei percorsi di cui al presente Accordo, per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale, si svolgeranno sulla base della specifica disciplina adottata dalla Regione Umbria con la DGR n. 200 del 3/3/2014 "Adozione delle Linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale" nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.17 - con particolare riferimento al comma 2 - e all'art.20 del Capo III del d.lgs. n. 226/2005.



2. Gli oneri relativi al presidente di Commissione degli esami di qualifica sono a carico della Regione Umbria.

#### **Art. 4 - Determinazione degli organici**

1. L'utilizzo delle dotazioni organiche degli Istituti Professionali, per la realizzazione dei percorsi di cui al presente Accordo, è consentito nei limiti di cui agli All. A/1 – A/2, Tabella 2 allegata all'Intesa 16.12.2010, nella quale viene riportata la corrispondenza tra gli ambiti formativi di Istruzione e Formazione Professionale e le classi di concorso di ordinamento degli Istituti Professionali.
2. La realizzazione dell'offerta sussidiaria integrativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale da parte degli Istituti Professionali, di cui all'allegato elenco, avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'art.64, comma 4 della legge n. 133/2008 e dei conseguenti regolamenti attuativi. In nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione di tale offerta sussidiaria.
3. Le classi iniziali degli Istituti Professionali, di cui all'allegato elenco, si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica triennale di Istruzione e Formazione Professionale, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 20.3.2009, n.81. In nessun caso la presenza dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale potrà comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore rispetto a quello derivante dall'applicazione del criterio in precedenza descritto. L'organico dell'istituto è determinato sulla base del numero delle classi istituite e del relativo quadro orario del percorso di studio attivato, compreso quello dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.
4. L'organico assegnato alle classi di Istruzione e Formazione Professionale non può essere maggiore di quello attribuito per ogni classe di Istruzione Professionale. Tali classi hanno una composizione qualitativa dell'organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, utilizzando le modalità organizzative di cui all'art.5, comma 3, del D.P.R. n. 87/2010.
5. L'organico assegnato agli Istituti Professionali per le classi di Istruzione e Formazione Professionale non è separato; l'attribuzione del personale a tali classi è effettuata dal dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalità delle classi della istituzione scolastica, nel rispetto dell'art.7, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 297/1994.

#### **Art. 5 - Monitoraggio e valutazione**

1. I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogati dagli Istituti Professionali saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, anche ai fini della loro innovazione permanente, da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, del Ministero del lavoro e politiche sociali e della Regione Umbria, che potranno avvalersi anche della collaborazione dell'INVALSI, dell'INDIRE e dell'ISFOL, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al ruolo istituzionale di ciascuno di essi e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Nell'ambito della valutazione dei percorsi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, i risultati di apprendimento dei percorsi dell'offerta sussidiaria saranno oggetto di valutazione periodica da parte dell'INVALSI, in accordo con la Regione Umbria.



## Art. 6 - Norme finali

1. Il presente Accordo ha validità per i tre anni successivi alla data di sottoscrizione.
  2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa riferimento al contenuto dell'Intesa nazionale 16 dicembre 2010, che qui si intende integralmente richiamata, unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima.
- Letto, confermato e sottoscritto.

**Per la Regione Umbria**



**L'Assessore al Welfare e Istruzione**

*Carla Casciari*

**Per l'Ufficio Scolastico Regionale dell'  
Umbria  
Il Dirigente Vicario**

*Domenico Petruzzo*

Perugia, addì

7 APR. 2014

**ALLEGATO A**  
**OFFERTA FORMATIVA SUSSIDIARIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**(art. 3 comma 3 DPR n. 87, marzo 2010)**

DENOMINAZIONE ISTITUTO	FIGURA PROFESSIONALE (Accordo Stato Regioni 27/07/2011)
<b>Istituto statale di istruzione superiore "L. Salvatorelli"- Marsciano</b>	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
	OPERATORE MECCANICO
	OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE
	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
<b>Istituto di istruzione Superiore "Patrizi-Baldelli-Cavallotti" Città di Castello</b>	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE: Preparazione Pasti, Servizi Sala e Bar
	OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
	OPERATORE MECCANICO
	OPERATORE ELETTRICO
<b>Istituto statale di istruzione superiore "I. Calvino" Città della Pieve</b>	OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE
	OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE
	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
<b>Istituto omnicomprensivo statale Cascia</b>	OPERATORE ELETTRICO
<b>Istituto di istruzione secondaria superiore Spoleto</b>	OPERATORE MECCANICO
	OPERATORE ELETTRICO
	OPERATORE ELETTRONICO
	OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO
<b>Istituto di istruzione superiore "L. da Vinci" Umbertide</b>	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
<b>Istituto di istruzione superiore tecnica e professionale Orvieto</b>	OPERATORE ELETTRONICO
	OPERATORE MECCANICO
	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
<b>Istituto professionale di stato per l'industria e l'artigianato "Cavour-Marconi-Pascal" Perugia</b>	OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO
	OPERATORE ELETTRICO
	OPERATORE ELETTRONICO
	OPERATORE AI SERVIZI LOGISTICI
	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
	OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE
	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
	OPERATORE MECCANICO
	OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE
<b>Istituto di istruzione secondaria superiore "Rosselli - Rasetti" Castiglione del Lago</b>	OPERATORE MECCANICO
<b>Istituto di istruzione superiore Terni "Allievi - Pertini"</b>	OPERATORE MECCANICO
	OPERATORE ELETTRICO
	OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO
	OPERATORE RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE
<b>Istituto di istruzione superiore "A. Casagrande" - "F. Cesi" Terni</b>	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE Preparazione pasti, Servizi sala bar
	OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA: Strutture ricettive
	OPERATORE AI SERVIZI VENDITA
<b>Istituto omnicomprensivo "Dante Alighieri" Nocera Umbra</b>	OPERATORE ELETTRICO
	OPERATORE MECCANICO
	OPERATORE ELETTRONICO
<b>Istituto istruzione superiore "Ciuffelli - Einaudi" Todi</b>	OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO
	OPERATORE ELETTRONICO
<b>Istituto professionale di stato per i servizi alberghieri della ristorazione e turistici "Giancarlo De Carolis" Spoleto</b>	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE: Sala, Enogastronomia
	OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA

	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
<b>Istituto di istruzione superiore "Marco Polo- Bonghi" S.Maria degli Angeli</b>	OPERATORE ELETTRONICO
	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
<b>Istituto di istruzione superiore "Matteo Gattapone" - Gubbio</b>	OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO
	OPERATORE ELETTRICO
<b>Istituto statale di istruzione superiore "Raffaele Casimiri" Gualdo Tadino</b>	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
<b>Istituto comprensivo Alto Orvietano - Fabro</b>	OPERATORE AGRICOLO
<b>Istituto di istruzione superiore "E. Orfini" Foligno</b>	OPERATORE MECCANICO
	OPERATORE ELETTRICO
	OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO
	OPERATORE GRAFICO
<b>Istituto professionale di Stato Assisi</b>	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
	OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA